

*INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**Interrogazioni a risposta scritta:*

SAIA e RAISI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la previsione dell'articolo 77 comma 7 del Regolamento del codice della strada, a giudizio di associazioni che a vario titolo rappresentano interessi diffusi degli automobilisti, imporrebbe alle amministrazioni proprietarie di strade di apporre alla segnaletica verticale l'indicazione per ciascun cartello posizionato degli estremi dell'ordinanza che impone la segnaletica;

se quanto fin qui premesso risultasse vero, si creerebbe notevole e inutile disagio alle amministrazioni proprietarie di strade senza di fatto, con ciò, agevolare in alcun modo la tutela del cittadino;

facendo ricorso a questa presunta imposizione a carico delle amministrazioni proprietarie di strade, sono numerose le contestazioni da parte delle associazioni di automobilisti, con conseguente enorme carico di lavoro e mancati introiti per le amministrazioni stesse —:

se non ritenga necessario ed opportuno di voler chiarire con lo strumento più idoneo che tale presunto onere sia non dovuto essendo piuttosto necessaria l'esistenza a monte dell'ordinanza che ha imposto la segnaletica. (4-02764)

MEREU. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari ha realizzato in Cagliari, nel 1988, n. 156 alloggi destinati agli appartenenti delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 6 marzo 1976 n. 52;

l'articolo 1, comma 3, della citata legge dispone che le modalità di fissazione del canone di locazione e della quota

annua da destinare per le spese di gestione agli istituti autonomi case popolari saranno stabilite con apposito decreto interministeriale, che non è stato mai emanato;

pertanto, nel consegnare gli alloggi l'istituto, pur trattandosi di alloggi di proprietà dello Stato, ha fissato i canoni in base alle norme all'epoca in vigore; in particolare la legge 513 del 1977, anche in considerazione del fatto che gli articoli 22 e 23 di detta legge prevedono, sia per la determinazione dell'ammontare che per la gestione dei canoni di locazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, una disciplina unitaria che sostituisce tutte le particolari disposizioni sulla materia disposte da normative precedenti;

con l'entrata in vigore della normativa regionale in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (legge 6 aprile 1989 n. 13) l'istituto autonomo case popolari ha adeguato periodicamente i canoni degli alloggi in oggetto secondo le disposizioni di detta legge, applicabili a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato;

alcuni assegnatari hanno convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale civile di Cagliari, l'istituto autonomo case popolari sostenendo l'inapplicabilità al rapporto instauratosi, a seguito dell'assegnazione dell'alloggio, di normative diverse da quella prevista dalla legge 52 del 1976 ai fini della determinazione del canone, considerandosi assegnatari di alloggi di servizio e chiedendo di essere esonerati dal pagamento del canone fino all'emanazione del previsto decreto interministeriale o, quanto meno, di essere dichiarati tenuti al pagamento di canoni non superiori a lire 100.000 con la condanna dell'istituto alla restituzione di tutte le somme percepite in più;

il tribunale ha accolto le richieste degli attori, ritenendo gli alloggi realizzati ai sensi della legge 52 del 1976 non soggetti alla normativa dettata per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur riconoscendo un vuoto normativo do-

vuto alla mancata emanazione del decreto interministeriale e che analoga pronuncia è stata emessa dalla corte d'appello, la quale ha rilevato, altresì, che l'inclusione degli alloggi in questione tra quelli alienabili ai sensi della legge 560 del 1993 non ha innovato la normativa previgente per quanto riguarda il canone, trattandosi di alloggi che conservano la loro peculiarità ai quali, pertanto, si applicano esclusivamente le norme statali e non quelle regionali;

nel frattempo si sono moltiplicate le azioni promosse contro l'istituto dagli assegnatari *ex lege* 52 del 1976 per cui ora pendono presso le diverse magistrature numerose cause che, dati i precedenti, si ha fondato timore che si concluderanno con esito negativo per l'istituto;

tenuto conto dell'evoluzione legislativa in materia di canoni e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in particolare dell'obbligo inderogabile imposto agli Istituti dalla delibera Cipe del 13 marzo 1995 del pareggio tra i costi e i ricavi di amministrazione del patrimonio abitativo, si arriverà all'assurdo di far gravare i costi di gestione e manutenzione degli alloggi *ex lege* 52 del 1976 sui restanti assegnatari;

considerati gli esiti sfavorevoli delle varie cause promosse dagli assegnatari gli Iacp hanno formulato alcuni quesiti al Ministero dei lavori pubblici, chiedendo in particolare:

a) quale canone debba essere applicato agli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 52 del 1976;

b) con quali fondi (e la relativa fonte di provenienza) l'Istituto debba provvedere alla gestione e manutenzione degli alloggi in parola;

c) se gli alloggi *ex lege* n. 52 del 1976 rientrano tra quelli che ai sensi della legge 449 del 1997 possono essere trasferiti in proprietà ai comuni;

d) infine, se l'Istituto possa rifiutare la gestione di detti alloggi, tenuto conto

che tale gestione dovrebbe ricadere sul resto degli assegnatari, la maggior parte dei quali appartiene a categorie veramente bisognose e, in molti casi, prive di qualsiasi reddito;

il Ministero dei lavori pubblici ha risposto escludendo l'applicabilità, agli alloggi in argomento, della normativa sui canoni di edilizia residenziale pubblica e suggerendo di applicare, in mancanza dei decreti di attuazione previsti dalla legge 52 del 1976, la normativa prevista per gli alloggi demaniali;

per quanto riguarda la gestione degli alloggi in argomento il ministero ha chiarito che trattandosi di gestione demandata *ex lege* non è possibile ipotizzare una rinuncia o un rifiuto all'espletamento della stessa;

la direzione centrale del demanio interessata del problema ha ritenuto applicabili agli alloggi in questione le norme in vigore per gli alloggi di proprietà del demanio dello Stato;

pertanto, in base a tali chiarimenti l'istituto, impregiudicata ogni decisione in merito al periodo pregresso, a decorrere dal 1° gennaio 2001 ha applicato in via provvisoria a tutti gli assegnatari *ex lege* 52 del 1976 il canone determinato secondo le indicazioni fornite dal demanio, proprietario degli alloggi;

tale decisione è stata contestata agli assegnatari che si sono rifiutati di pagare i canoni richiesti; un gruppo di 48 inquilini ha già convenuto in giudizio l'istituto davanti al tribunale di Cagliari affinché venga dichiarata l'illegittimità della pretesa dell'Istituto di aumentare il canone degli alloggi loro assegnati e l'applicabilità in via esclusiva della normativa di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, per quanto attiene alla determinazione dei canoni —:

se il Ministro non ritenga opportuno provvedere ad emanare il decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 6 marzo 1976 n. 52;

in subordine, e in considerazione della complessità delle norme in materia, se non ritenga di stabilire con adeguato provvedimento le modalità per la fissazione dei canoni degli alloggi *ex lege* 52 del 1976;

se intenda chiarire con quali fonti l'istituto autonomo case popolari debba provvedere alla gestione e manutenzione degli alloggi di cui trattasi, tenuto conto che sono alloggi di proprietà dello Stato, che la gestione degli stessi è demandata all'istituto *ex lege* che non è consentito, e non sarebbe d'altronde equo, far gravare i costi in parola sulla generalità degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. (4-02771)

* * *

INTERNO

Interpellanze:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

una gravissima provocazione di chiara marca fascista ha cercato di impedire lo svolgimento dello spettacolo « Mai dire morti » di R. Sarti al teatro Vascello di Roma nella serata del 22 aprile 2002;

all'azione squadristica hanno partecipato esponenti politici, consiglieri e un deputato di un partito come Alleanza Nazionale che fa parte della coalizione di Governo;

nonostante l'azione intimidatoria sia stata annunciata per tempo dagli organizzatori non vi è stata alcuna iniziativa preventiva da parte delle forze dell'ordine;

c'è una recrudescenza in tutta Italia di atti anche violenti che inneggiano alla dittatura fascista come già segnalato da una precedente interpellanza del gruppo DS-Ulivo (Atto Camera 2-00233 del 4 febbraio 2002);

l'azione squadristica contro una manifestazione culturale ricorda le pagine più nere della storia del nazifascismo e costituisce una chiara intimidazione contro la libertà della cultura e dell'informazione —:

se le forze dell'ordine, intervenute su sollecitazione dei cittadini, abbiano accertato l'identità dei presenti e le eventuali autorizzazioni a manifestare;

se la presenza di esponenti politici e parlamentari dei partiti di Governo non abbia condizionato le forze dell'ordine nell'azione preventiva o repressiva;

se il Ministro dell'interno non ritenga di grave pericolo per l'ordine pubblico il ripetersi di manifestazioni di apologia del fascismo e quali provvedimenti intenda prendere in tal senso;

se il Ministro per i beni e le attività culturali ritenga tali manifestazioni squadristiche pericolose per la libera espressione della cultura italiana e se intenda manifestare la solidarietà del Governo verso gli artisti e il teatro che sono stati vittime dell'aggressione.

(2-00314) « Tocci, Innocenti, Amici, Leoni, Chiaromonte, Crucianelli, Grignaffini ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

intorno alle ore 21 di lunedì 22 aprile 2002, di fronte al teatro romano « Il Vascello » nel quartiere Monteverde, un gruppo di una cinquantina di manifestanti di estrema destra capeggiati dal consigliere provinciale di AN Barbara Saltamartini, coadiuvata dal dirigente di « Azione Giovani », Luca Silvestri, hanno improvvisato una manifestazione di stampo squadrista al fine di impedire la rappresentazione all'interno del teatro di uno spettacolo sulla Resistenza: la lettura scenica con monologo di « Mai morti » di Renato Sarti, ispirato alle gesta di una